

L'istituto aveva negato il beneficio a un 48enne perché non sposato con la donna malata di tumore: ferie restituite

No al congedo per curare la compagna ma per i giudici l'Inps ha sbagliato

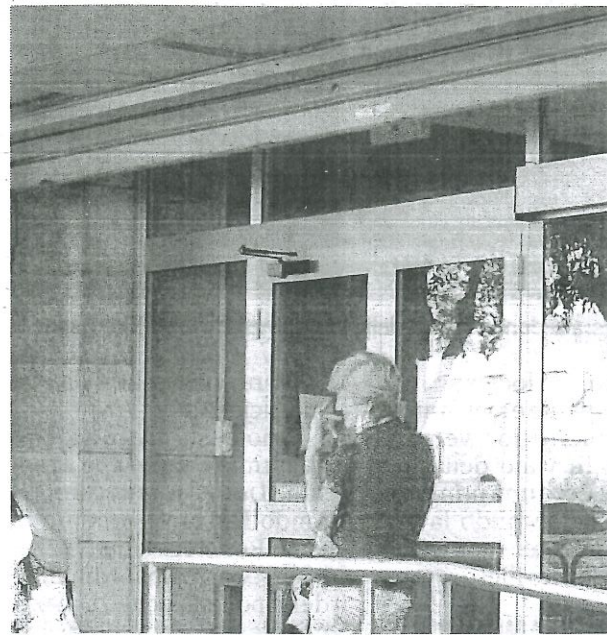
LA STORIA

Maria Fiore / PAVIA

L'Inps gli aveva negato il congedo straordinario previsto dalla legge 104 per assistere la compagna, malata di tumore, perché convivente e non marito. E così per coprire i sette mesi trascorsi, nel 2020, a prendersi cura della donna, l'uomo aveva dovuto utilizzare in parte le ferie e in parte l'aspettativa. Alla fine però i giudici, per due volte, hanno dato ragione al 48enne di Pavia: il convivente è equiparato al coniuge e ad altri componenti della famiglia, come indicato anche dalla Corte Costituzionale. Un principio che il legislatore ha sancito solo nel 2022: da un anno, quindi, anche il convivente può richiedere, per legge, il congedo straordinario. A questa decisione hanno contribuito proprio casi come quello finito davanti al tribunale di Pavia.

LA RICOSTRUZIONE

Il 48enne, dipendente di un supermercato, aveva fatto richiesta all'Inps del congedo straordinario nel 2020, dopo che la compagna aveva avuto la diagnosi di tumore al pancreas e ottenuto il riconoscimento della situazione di handicap grave, come previsto dalla legge 104/92. Una domanda che l'Inps aveva respinto per «mancanza del vincolo coniugale». In sostanza per l'Istituto nazionale di previdenza sociale non era sufficiente che la coppia abitasse nella stessa casa da quasi 15 anni e fosse legata da una re-



L'uomo aveva ottenuto ragione già in primo grado ma l'Inps (nella foto la sede di viale Cesare Battisti) ha fatto appello

LA NORMATIVA

Fino a due anni di assenze dal lavoro dal 2022 diritto esteso alle coppie di fatto

Il congedo straordinario (continuato o frazionato ma non superiore a due anni) è riconosciuto ai lavoratori dipendenti conviventi di soggetti disabili in situazione di gravità accertata. Questo congedo è diverso dai tre giorni di permesso mensile (previsti dall'articolo 33 della legge 104/1992) e spetta

in primo luogo al coniuge convivente con il disabile: in sua mancanza, il diritto si degrada verso altri familiari (figli, sorelle, fratelli) purché conviventi. Fino al 2022 tra i soggetti beneficiari non era incluso il convivente di fatto (che, invece, per effetto dell'orientamento e di una sentenza della Cor-

te Costituzionale era stato già ammesso alla fruizione dei 3 giorni di permesso mensile). Solo un anno fa, a giugno, quindi, il beneficio è stato esteso anche ai conviventi di fatto, cioè «persone maggiormente unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile». Negli anni la platea dei beneficiari è stata ampliata, fino ad includere il parente

entro il terzo grado purché convivente della persona disabile in situazione di gravità. È possibile richiedere fino a un massimo di due anni di congedo straordinario nell'arco della vita lavorativa: tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto per ogni disabile grave. Pertanto, chi ha più di un familiare disabile può beneficiare del congedo per ciascuno di essi, ma non potrà comunque mai superare i due anni. Infatti, non è previsto il cosiddetto «raddoppio».

lazione affettiva stabile. I due non erano sposati e quindi non potevano usufruire del beneficio. Ad dicembre di quell'anno i due conviventi decisero di sposarsi e solo in seguito l'Inps accolse la richiesta. Pochi mesi do-

po, però, ad agosto del 2021, la donna morì.

L'uomo a quel punto ha deciso di rivolgersi al giudice, per vedersi riconosciuto, come un suo diritto, la fruizione dei mesi che aveva trascorso ad assistere la compa-

gna, attraverso gli avvocati Alberto Guariso, Livio Neri e Daniele Bergonzi.

LA DECISIONE

Nel 2002 la giudice Federica Ferrari gli ha dato ragione, con una prima sentenza

a favore. «L'istituto del permesso mensile retribuito – scrive il giudice – è in rapporto di stretta e diretta correlazione con le finalità perseguite dalla legge n. 104 del 1992, in particolare con quelle di tutela della salute

psico-fisica della persona portatrice di handicap, che costituisce un diritto fondamentale dell'individuo tutelato dall'art. 32 della Costituzione». Il diritto alla salute, aggiunge la giudice, «va dunque garantito al soggetto con handicap in situazione di gravità» ed è quindi «irragionevole che nell'elencazione dei soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito non sia incluso il convivente della persona con handicap».

L'APPELLO

Nonostante la sentenza, però, l'Inps ha fatto appello: ad avviso dei legali dell'istituto l'orientamento costituzionale non ha effetti su quanto prevedeva la legge nel 2020, e cioè l'esclusione dei conviventi dall'elenco dei beneficiari del congedo straordinario.

I giudici di Milano hanno

I legali: «Riconosciuto un principio già sancito dalla Corte Costituzionale»

confermato il ragionamento del giudice di Pavia, respingendo il ricorso dell'Inps. «Il congedo straordinario – si legge nella sentenza – ha finito con l'assumere una portata più ampia rispetto a quella originaria, in armonia con l'esigenza di salvaguardare la cura del disabile nell'ambito della famiglia e della comunità di vita cui appartiene».

«La sentenza ha stabilito un principio importante – dichiara l'avvocato Alberto Guariso –. Ora il legislatore è intervenuto ma prima del 2022 i conviventi erano esclusi dal congedo straordinario. La Corte di Appello doveva decidere se rinviare la discussione alla Corte Costituzionale oppure, come ha fatto, pronunciarsi con una propria interpretazione dell'orientamento costituzionale. Nel caso del nostro assistito sono state restituite le ferie che l'azienda gli aveva concesso».